

San Marino 18 Agosto 2009/1708 d.f.R.

CIRCOLARE
Prot. 3186 /DG

Spett.li **Associazioni di Categoria**

Spett.li **Studi Commerciali**

- Loro Sedi -

Oggetto: Legge 2009 n. 110 “Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali” – Aspetti applicativi.

Si rende noto che è stata emanata la legge 2009 n. 110 “Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali”. Tale normativa è entrata in vigore il 1° agosto 2009. Di seguito si riportano i provvedimenti previsti ed alcuni aspetti amministrativi relativi al complesso delle normative vigenti a cui riferirsi.

A. Indennità di disoccupazione.

Le disposizioni contenute nell’art. 1 della legge in oggetto assicurano un’indennità di disoccupazione ai lavoratori iscritti nelle Liste di avviamento al lavoro, precedentemente assunti a tempo determinato, che si trovino involontariamente disoccupati. Tale indennità potrà essere erogata anche a coloro che precedentemente erano assunti a tempo parziale o a tempo indeterminato, ma che non abbiano superato il periodo di prova. In tutti i casi, comunque, è necessario aver maturato i giorni contributivi previsti dalla Legge negli ultimi 2 anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

Il diritto all’indennità di disoccupazione non viene riconosciuto a coloro che hanno rifiutato una proposta occupazionale corrispondente alla graduatoria di iscrizione alle liste di avviamento al lavoro.

Nella tabella che segue sinteticamente vengono riportati i requisiti e le caratteristiche per l’erogazione dell’indennità. E’ prevista, inoltre, ad integrazione, una delibera della Commissione per il Lavoro circa l’applicazione dell’articolo 1 della legge n. 110 del 2009.

Età Anagrafica	Giorni contributivi	Durata	Importo *	Max € 800,00
Nessun limite	da 121 a 242 gg	3 mesi	30%	
Nessun limite	da 243 a 480 gg	dal 1° al 6°	60%	
Nessun limite	da 243 a 480 gg	dal 7° al 8°	50%	
Superiore a 50 anni **	da 243 a 480 gg	dal 9° al 12 °	40%	

*L’importo va calcolato sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi quattro mesi.

**Al momento della presentazione della domanda.

Nel caso in cui nei quattro mesi precedenti coloro che presentino domanda siano stati soggetti a Cassa Integrazione Guadagni, Indennità Economica Temporanea, Maternità o Aspettativa post-partum, il calcolo dell'indennità avverrà sulla base della retribuzione contrattualmente dovuta.

Il modulo di richiesta va consegnato entro **otto** giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

A breve la modulistica sarà a disposizione presso il Servizio ISS ed anche sul sito www.salute.sm nella sezione dedicata all'ISS nell'Area Modulistica.

B. Estensione della Cassa Integrazione Guadagni (Legge 28 ottobre 1975) al settore Servizi.

L'art. 2 della nuova legge prevede che il diritto alla Cassa Integrazione Guadagni sia esteso ai dipendenti delle imprese di servizio che abbiano stabilmente occupato nell'anno precedente almeno un dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato. In entrambi i casi la durata non deve essere inferiore ai 12 mesi.

Fermi i requisiti indicati il diritto all'integrazione si estende anche ai lavoratori dipendenti da imprese che in forza del Decreto 2007 n. 34 sono soggette al versamento dell'aliquota prevista per il finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni per Forza Maggiore.

Fermi i requisiti di legge già previsti, limitatamente alla causa 2 " Situazione Temporanea di Mercato" è stato introdotto dalla legge 110 del 2009 il limite **minimo di 3 giorni** per la richiesta di trattamento di integrazione salariale.

L'art. 2 al comma 5 della legge in oggetto, inoltre, prevede che il contributo CIG a carico dei datori di lavoro previsto dalla lettera a) dell'art. 19 della legge n. 37 del 1975 e successive modifiche sia pari al 2,5%. Mentre per quanto riguarda il contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono dell'integrazione salariale utilizzando la causa 2 "situazione temporanee di mercato" lo stesso è fissato nella misura del 7%. Il contributo CIG va versato con le modalità previste solo per l'effetto di essere ricompresi fra i datori di lavoro dei dipendenti interessati indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro

C. Modifiche ed integrazioni in materia di Cassa Integrazione Guadagni.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 110 del 2009 ed in forza delle normative vigenti, i lavoratori che **possono beneficiare** della CIG sono coloro che dipendono dalle seguenti tipologie di imprese:

- Industriali Manifatturiere
- Imprese Edili
- Lavoratori Artigiani che svolgono attività edili e manifatturiere
- Aziende commerciali
- Aziende di servizio (che abbiano stabilmente occupato nell'anno precedente la domanda almeno un dipendente)

Dalle precedenti tipologie di attività sono **espressamente esclusi** (legge n. 110 del 2009 e legge n. 22 del 2001) tutti i dipendenti dei datori di lavoro che svolgono in modo prevalente attività di:

- Attività sportive di natura professionistica
- Vigilanza privata
- Trasporti

- Lavoro domestico
- Organizzazioni associative
- Lavoro Temporaneo
- Pulizie
- Facchinaggio
- Bancarie
- Assicurative
- Attività libero professionali esercitate sotto qualsiasi forma esercitate
- Alberghi
- Ristoranti e Bar
- Commercio turistico del centro storico (che abbiano occupati meno di tre dipendenti)

Si rammenta che per le attività escluse, in caso di contrazione del ciclo economico, resta in vigore l'indennità denominata "inattività ed integrazione" prevista dalla legge n. 17 del 1967 e successive modifiche, regolata anche dall'art. 8 della legge n. 156 del 1990.

Vengono inoltre **esclusi** per qualsiasi tipologia di attività esercitata dal datore di lavoro tutti i dipendenti che risultino parenti ed affini entro il terzo grado di:

- Titolari di attività
- Soci di cooperative che partecipano ai dividendi
- Soci sotto qualsiasi forma
- Amministratori di società e cooperative

La richiesta presentata per la CIG dovrà essere completata indicando sulla stessa che i lavoratori per i quali si chiede l'integrazione salariale non sono parenti o affini entro il terzo grado delle categorie sopra indicate.

Le richieste di Cassa Integrazione vanno presentate all'ISS **due** giorni prima l'inizio della stessa compilando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio di Indennità Economiche e a breve anche sul sito www.salute.sm nella sezione dedicata all'ISS nell'Area Modulistica.

La legge ha inoltre introdotto alcune misure volte a favorire il mantenimento dell'occupazione prorogando la durata, l'entità della CIG e le relative modalità di determinazione a partire dal 4° mese. E' stato, in questo caso, previsto come dal 4° mese per la causa 2 "Situazione temporanea di mercato" sia erogato un importo pari all' 86% della retribuzione e sia posto a carico del fondo CIG anche l'importo dei salari differiti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. Il tutto con il tetto massimo erogabile della CIG che è pari all'importo orario dovuto per un 5° livello sup. maggiorato degli scatti di anzianità. Questa misura prevista dalla legge 110 del 2009 è **temporanea** sino al 31 dicembre 2009.

Analogo trattamento è previsto dalla legge all'art. 3 che prevede la possibilità di un'ulteriore proroga (7°- 8°-9° mese) sempre per la CIG causa 2 "Situazione temporanea di mercato" ove però si prevede che l'importo sia pari al 75% della retribuzione.

La tabella che segue evidenzia le tipologie di cause previste per il ricorso alla CIG, durata, importo ed eventuali proroghe.

Causa	Durata/Importo	Proroga/Importo	Proroga/Importo
1) Forza maggiore (c.d. Maltempo)	fino a 3 mesi 86% retribuzione *	ulteriori 3 mesi 86% della retribuzione *	
2) Situazione Temporanea di Mercato	fino a 3 mesi 86% della retribuzione*	ulteriori 3 mesi 86% della retribuzione * A carico Fondo CIG anche rateo tredicesima e ferie	ulteriori 3 mesi 75% della retribuzione *. A carico Fondo CIG anche rateo tredicesima e ferie
3) Crisi Economiche –Ristrut. –Riconv. Az. (c.d. Riqualificazione)	fino a 6 mesi 86% della retribuzione *	ulteriori 3 mesi 86% della retribuzione *	
4) Stato di Ristrutturazione	fino a 6 mesi 75% della retribuzione *. A carico fondo CIG anche rateo tredicesima e ferie		

* Tetto Massimo erogabile 5° livello sup. maggiorato scatti di anzianità

Con lo scopo di riconoscere correttamente gli oneri a carico del Fondo CIG per i salari differiti il datore di lavoro deve procedere nella predisposizione delle denunce paga e del relativo foglio riepilogativo secondo una di queste due modalità :

1. E' possibile redigere un prospetto riassuntivo da allegarsi ai cedolini paga e relativo foglio riepilogativo in cui si evidenziano, per ogni lavoratore dipendente, i periodi e gli importi di ferie e/o tredicesima erogati nei cedolini che debbono essere liquidati a carico del fondo CIG.
Gli importi a credito vanno dedotti sul foglio riepilogativo nella sezione dedicata agli sgravi contributivi. Dovrà essere esplicitamente indicato come **“ns credito oneri differiti a carico Fondo CIG”**. Tale importo dovrà comprendere anche la quota di contributi che il datore di lavoro ha già considerato per effetto del calcolo imponibile sul totale dei contributi dovuti.
2. In alternativa si possono evidenziare direttamente nel cedolino paga di ogni dipendente gli importi di CIG correnti indicando se trattasi di “CIG 4°-5°-6° mese” e/o “CIG 7°-8°-9° mese” rilevando su due righe successive gli importi dei salari differiti relativi a ferie e/o alla tredicesima mensilità. Tali voci dovranno essere indicate come “Rateo ferie a carico fondo CIG” “Rateo tred.ma a carico fondo CIG”. Procedendo in questo modo il dipendente potrà essere portato subito a conoscenza di tali importi. Gli stessi poi sono o saranno effettivamente percepiti dal dipendente quando ne ricorre il reale godimento.
Il datore di lavoro recupera tali importi maggiorati dei contributi dovuti deducendoli sul foglio riepilogativo indicando **“ns credito oneri differiti a carico Fondo CIG”**, nella sezione dedicata agli sgravi contributivi.

Per questa modalità di registrazione sarà a breve disponibile presso il CIS-Coop (rif. Ing. Paride Zavoli) un “tracciato record” aggiornato per la presentazione-elaborazione dei cedolini paga e fogli riepilogativi.

Il Direttore Amministrativo
- *Davide Petrini* -